



Le criticità sono state analizzate nel corso dei convegni dell'associazione

Lavoro accessorio confuso

L'Ancl: la nuova disciplina lo rende inutilizzabile

E necessario un intervento del legislatore o del ministero per chiarire i limiti dell'uso del lavoro accessorio, dato che diverse Direzioni territoriali del lavoro e ispettori degli enti previdenziali danno interpretazioni differenti, creando enormi difficoltà alle aziende e ai consulenti del lavoro che le seguono. È quanto emerso dal convegno di Teramo di venerdì scorso, uno degli appuntamenti organizzati in tutta Italia dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro attraverso il suo Centro studi, per approfondire la riforma Fornero ma, soprattutto, per evidenziare i problemi che si manifestano nella sua applicazione pratica. Convegno che si è tenuto in contemporanea a quello di Venezia, con come relatori il senatore Maurizio Castro e il professor **Michele Traboschi**, dove invece si è lanciato un allarme sull'Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego), che entrerà in vigore dal 1° gennaio prossimo: si prevede infatti un aumento dei licenziamenti entro la fine del 2012. Soprattutto nei casi in cui un'azienda non sia sicura della propria continuità produttiva o della sua ripresa. Si pensi, specialmente in questa seconda ipotesi, ai numerosi lavoratori

ora in cassa integrazione.

Le problematiche legate al lavoro accessorio nascono tutte dalla sua nuova definizione prevista dalla riforma Fornero che ha riscritto l'articolo 70 (Definizione e campo di applicazione) del dlgs 276/2003 in questo modo: «Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente». L'esperienza dei consulenti del lavoro, riportata nei convegni organizzati dall'Ancl, parla di un comportamento diverso a seconda della Dtl di riferimento o degli ispettori degli enti previdenziali. Questo perché nel codice civile il lavoro accessorio non esiste: le prestazioni di lavoro possono essere solo autonome o subordinate, aprendo quindi alla discrezionalità del funzionario di turno. Ecco quindi la sicura difficoltà dell'ispettore a definire il tipo di prestazione cui si trova di fronte, proprio perché oggi si tratta di prestazione non altrimenti definita. A meno che non si dia per assodato che

l'unico limite è quello economico e quindi valido per ogni tipo di attività, e qui ci sarebbe bisogno di una pronuncia ministeriale certa e definitiva.

Ma anche con una pronuncia ministeriale il problema non sarebbe del tutto risolto: in caso di contenzioso il giudice si troverà a definire il lavoro accessorio solo secondo le categorie previste dalla legge, quindi avrà difficoltà ad inquadrare il lavoro in maniera diversa dalle categorie «subordinato» o «autonomo», con tutte le conseguenze contributive, fiscali e relative alla sicurezza che si possono immaginare. Il legislatore dovrebbe quindi chiarire la norma provando a definire il lavoro accessorio, perché si tratta di uno strumento che in molte occasioni può essere utile al tessuto produttivo e ai lavoratori. Qui sarà necessario un salto culturale perché le norme dovranno essere viste come promotrici di occupazione e non solo come sanzionatorie. Come rappresentanza sindacale dei consulenti del lavoro, l'Ancl ritiene sia meglio una norma chiara anche se dura, all'incertezza normativa che impedisce l'iniziativa imprenditoriale e pregiudica anche la legalità entro la quale i rapporti di lavoro devono essere inquadrati, a tutela del lavoratore e dei suoi diritti.

